



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Presidente -

Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONELLA DELL'ORFANO - Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Oggetto

TRIBUTI
REGIONALI

Ud. 18/12/2019 - CC

R.G.N. 33693/2018

Cron 8272
Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 33693-2018 proposto da:

CF _____, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

- *intimate* -

avverso la sentenza n. 5961/3/2018 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Nr. 33693/2018 RG nr. 17 o.u.

R

CONSIDERATO IN FATTO

1. FC impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la cartella esattoriale notificata da Equitalia Sud spa (ora Agenzia delle Entrate-Riscossioni) in data 23.10.2018 per il pagamento della somma di € 854,80 in favore della Regione Lazio a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2008 e 2011.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, con riferimento all'annualità 2008 e dichiarava cessata la materia del contendere per la tassa automobilistica dell'anno 2011.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello e disponeva la compensazione delle spese trattandosi di questioni controvertibili.

4. Avverso tale sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. Gli intimati, Agenzia delle Entrate Riscossione e Regione Lazio, non si sono costituiti.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 15 e 36 d.lvo 546/93, dell'art 92 cpc e degli artt 118, comma 2, disp. att. cpc e dell'art 111 Cost. in relazione all'art. 360 comma 1° nr. 3. Carezza, illogicità, contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado, in relazione all'art 360 comma 1, nr. 5 cpc. Si sostiene

che la CTR, pur avendo accolto integralmente l'appello, ritenendo fondati i motivi svolti dall'appellante in punto di prescrizione, della pretesa fiscale ha, in maniera del tutto ingiustificata ed arbitraria, disposto la compensazione delle spese.

2. Il motivo è fondato.

2.1 L'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 156 del 2015, applicabile *ratione temporis* al caso di specie, prevede al comma 2 che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica - come nella specie, presenza di <<questioni controvertibili- >> inidonea a consentire il necessario controllo (cfr. Cass. 14411/2016; 11217/2016 e 22310/2017).

3 In conclusione il ricorso va accolto; segue la cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga ai principi di cui sopra, anche per le spese del giudizio di cassazione


PQM

La Corte;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa

composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2019

il Presidente
dr. Lucio Luciotti


Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 29 APR 2020
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
